



ORIGINALE

N°21
Reg. delib.
del 24-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
----------------	--

Oggi ventiquattro del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00, in modalità Videoconferenza, in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
Andreotti Patrizia	Presente in videoconferenza
Mazzetto Lidia	Presente in videoconferenza
Sartori Sara	Presente in videoconferenza
Favarro Diego	Presente in videoconferenza
Barbato Fabio	Presente in videoconferenza
Orti Pierantonio	Presente in videoconferenza
Malvestio Livio	Assente
Cervesato Michele	Assente
Stevanato Fabrizio	Assente

	Presente/Assente
Canil Riccardo	Presente in videoconferenza
Masella Enzo	Presente in videoconferenza
Bertolin Nicoletta	Presente in videoconferenza
Tiepolo Tommaso	Presente in videoconferenza
Duregon Marianna	Presente in videoconferenza
Barin Michela	Assente
Bettio Alberto	Assente
Damiani Renato	Assente

Presenti 11 Assenti 6

Presiede l'adunanza il Signor Canil Riccardo in qualità di Presidente assistito dal Vice Segretario Dott. Arrighi Fabio.

Sono scrutatori i Signori:
Bertolin Nicoletta
Favarro Diego
Barbato Fabio

OGGETTO	AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: «(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

Richiamato il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione e disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 26.09.2014;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del Regolamento, al fine di garantirne la coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale «Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360»;

- l'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 17 giugno 2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti infine:

- l'art. 1, comma 13, del D.L. 41 del 22.03.2021;
- l'art. 6 del D.L. 73 del 25.05.2021;

Richiamato il verbale della Prima Commissione consiliare riunitasi in data 22.06.2021;

Uditi gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 28 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio comunale;

Con voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI nessuno, CONTRARI nessuno resi per appello nominale con esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 26.09.2014;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO A alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (ALLEGATO A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per l’approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2021, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito il seguente esito: voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI nessuno, CONTRARI nessuno, resi per appello nominale con esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Canil Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Vice Segretario
Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

OGGETTO: "AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI"

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in modalità videoconferenza esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente ad oggetto;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Considerato il disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dell'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale «Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;
- dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360»;
- dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: «A decorrere dall'anno di Imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno»;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 in data 26.09.2014;

Rilevata la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di aggiornamento normativo del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei servizi finanziari ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, dispone che debba assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che la TARI debba essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dall'Ente riferite ad anno solare;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale recante ad oggetto "AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI".

COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Collegio dei Revisori del Conto

Letto, confermato, sottoscritto.

Addi, 17 giugno 2021.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Roberto Adami

(Presidente)



Dott. Pietro Costante Mosca

(Componente)

Dott. Flavio Simonato

(Componente)


